



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA DI NELLA

Seduta del 16/09/2025



FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Ha stipulato il 14/12/2017 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.
- Ha infruttuosamente esperito la fase di reclamo, chiedendo che le vengano restituite le somme a lei spettanti a seguito dell'anticipata estinzione ex art. 125-sexies TUB.
- Parte ricorrente chiede il rimborso secondo il criterio proporzionale di complessivi € 3107,43 a titolo di quota non maturata delle spese di istruttoria e delle spese di intermediazione, oltre agli interessi legali

Nelle controdeduzioni l'intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- Il contratto riporta in modo analitico le voci di costo non soggette a rimborso e più precisamente nell'art 5. è esplicitato che non sono oggetto di rimborso le "spese di istruttoria", in quanto non riguardano attività soggette a maturazione nel tempo e successive al perfezionamento dello stesso, e le "spese di intermediazione" che comprendono i costi e gli oneri sopportati per l'attività svolta dalla rete di vendita diretta o indiretta dalla fase preistruttoria della pratica alla liquidazione dell'importo totale del credito al cliente.
- Dalla lettura delle pronunce sull'art. 125 *sexies* TUB traspare che il vero discrimine non sia il contesto normativo di origine, ma il livello di trasparenza che ogni singolo contratto garantisce al consumatore anche sulla scorta delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive.
- È privo di legittimazione passiva rispetto alla domanda di ripetizione delle spese di intermediazione, versate direttamente ad un soggetto terzo.
- Con riguardo alle sole commissioni di istruttoria, si rende disponibile a corrispondere alla ricorrente, in via transattiva, l'importo di € 271,50, calcolato secondo il criterio della curva degli interessi.
- L'intermediario chiede, in via principale, il rigetto del ricorso; in via subordinata si dichiara la carenza di legittimazione passiva quantomeno rispetto agli oneri di intermediazione.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva ex art. 125-sexies TUB il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

L'intermediario eccepisce il difetto di legittimazione passiva con riferimento alla richiesta di rimborso delle commissioni spettanti all'intermediario del credito in quanto versate a quest'ultimo. L'eccezione



non coglie nel segno e va pertanto respinta. Secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, non assume rilevanza la destinazione finale dell'importo pagato dal cliente, poiché "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore" del quale il soggetto concedente il credito è a conoscenza [art. 3, lett. g) dir. 2008/48/CE] (v., tra le altre, Collegio di Torino, n. 10337/2020; Collegio di Bologna, n. 11202/2023).

Dal punto di vista normativo il Collegio osserva che ai contratti di finanziamento contro cessione del quinto sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione l'art. 11 octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall'art. 27 D.L. n. 104/2023 (L. conv. n. 136/2023), il quale nel secondo periodo risulta ora così formulato: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

Il Collegio evidenzia che l'orientamento condiviso tra i Collegi, al quale aderisce, assicura continuità con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019. In particolare, si ritiene che, in caso di estinzione anticipata, ai costi recurring sia applicabile il criterio di proporzionalità lineare, salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso, mentre a quelli up front il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), sempre in assenza di una diversa previsione pattizia.

Relativamente alle imposte e oneri erariali, è pure orientamento condiviso tra i Collegi che essi costituiscono voci di costo non retrocedibili in quanto si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125 ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Nel merito, sulla base della documentazione in atti il Collegio rileva che parte ricorrente ha estinto il finanziamento nel febbraio 2022 in corrispondenza della rata n. 49 di 120 complessive, come risulta da conforme conteggio estintivo e relativa quietanza liberatoria. È allegata copia del contratto: nell'art. 5 è contenuta la descrizione delle commissioni oggetto di domanda e nell'art. 11 la disciplina dell'estinzione anticipata:

Sulla base dei propri orientamenti, il Collegio qualifica le spese di istruttoria come aventi natura up front in quanto la voce "archiviazione documenti" remunerata da tali commissioni è limitata temporalmente alla sola fase preliminare del rapporto (v., ex multis, Collegio di Bologna, n. 2199/24). Le spese di intermediazione sono pacificamente considerate dai Collegi di natura recurring alla luce del riferimento a "iniziative pubblicitarie e di comunicazione" e al "mantenimento delle strutture adibite".

